

■ **DETERMINAZIONE 3 dicembre 2008**

Accertamenti sanitari nei confronti del personale militare e civile in servizio all'estero.
(GU n. 293 del 16-12-2008)

MINISTERO DELLA DIFESA

DETERMINAZIONE 3 dicembre 2008

Accertamenti sanitari nei confronti del personale militare e civile in servizio all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanità militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2004 «Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori»;

Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004 «Con decreto del Ministero della difesa, non avente natura regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette tabelle, sulla base delle esigenze ordinarie individuate dalle competenti autorità delle Forze armate»;

Vista la nota prot. n. UGSAN/1154/U1.1.785 datata 14 aprile 2008 dell'Ufficio centrale della sanità militare dello Stato maggiore difesa;

Considerata la subentrata necessità di dover disciplinare le visite mediche collegiali per il personale militare e civile del Ministero della difesa in servizio all'estero;

Determina:

Art. 1.

Nei confronti del personale militare e civile del Ministero della difesa in servizio all'estero gli accertamenti sanitari di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 sono effettuati, per quanto di rispettiva competenza, dalla:

commissione medica ospedaliera interforze del Dipartimento militare di medicina legale di Roma;

commissione medica di 2^a istanza di Roma.

Art. 2.

Le commissioni mediche di cui all'art. 1, individuate quali organi medico legali nazionali di riferimento per il personale in argomento, potranno avvalersi, laddove ritenuto necessario e per i casi complessi, anche di accertamenti diagnostico-strumentali, laboratoristici e specialistici presso le strutture sanitarie del Policlinico militare di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: Martines